



Sistema Protezione Civile

Centro Studi per la Resilienza ai Disastri

Statuto

TITOLO I - Denominazione – Finalità – Scopi

Art. 1 - Associazione

Art.2 – Finalità

Art.3 –Scopi

Art. 4 - Sede

Art. 5 – Durata

TITOLO II - Ambiti, Attività ed Azioni

Art. 6 – Ambiti

Art. 7 – Attività

Art.8 – Azioni

TITOLO III - Struttura – Organi – Assemblea

Art. 9 – Struttura Associazione

Art. 10 - Organi del Centro Studi

Art. 11 - Il Presidente

Art. 12 - Il Vice Presidente

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Art.14 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 15 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Art. 16 - Il Tesoriere

Art. 17 - Il Direttore

Art.18– Comitato Tecnico

Art. 19 - Assemblea dei soci

Art. 20 - Funzionamento dell'Assemblea

Art. 21– Organo di Controllo

Art. 22 – Organo di revisione

TITOLO IV - Soci - Iscrizione - Diritti – Doveri

Art. 23- Associati

Art. 24 - Soci Fondatori

Art. 25 - Soci ordinari

Art.26- Soci Sostenitori

Art. 27- Soci Onorari

Art. 28 - Iscrizione

Art. 29– Diritti e doveri dei soci

Art. 30 - Perdita della qualità di socio

TITOLO V - Patrimonio – Esercizio Finanziario – Quote Associative

Art. 31 – Proventi e Raccolta fondi

Art. 32 - Patrimonio sociale

Art. 33 - Esercizio finanziario

Art. 34 - Quote associative

TITOLO VI – Modifiche statutarie – Scioglimento associazione

Art.35 – Scioglimento dell'Associazione

Art.36 – Norme di rinvio



TITOLO I

Denominazione - Sede – Durata

Art. 1 - Associazione

L'associazione Sistema Protezione Civile – *Centro Studi per la Resilienza ai Disastri APS*, più avanti definita sinteticamente Centro Studi, è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 2 - Finalità

Il Centro Studi è costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Il Centro Studi ha come finalità la diffusione della Cultura di Protezione Civile, al fine di incrementare, rafforzare e sviluppare la resilienza delle comunità ai disastri, attraverso azioni, attività ed iniziative nel campo della mitigazione dei rischi e riduzione della magnitudo delle emergenze, in particolare nei territori e contesti italiani.

Tenendo conto dei principi contenuti nell'enciclica Laudato Sì, in un'ottica di ecologia integrale ed in un contesto di cambiamenti climatici in atto, il Centro Studi promuove azioni per lo sviluppo di una "cultura della cura e prevenzione", da applicare a tutte le fasi del Ciclo del Disastro, ovvero nei campi del Disaster Preparedness, Disaster Management e Disaster Mitigation.

Art. 3 - Scopi

Per le finalità descritte all'art. 2, adotta ed applica i principi e le linee guida emanati dall'United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

In una visione più generale, per il raggiungimento delle finalità sopra descritte, trae ispirazione dai testi:

- Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safety World;
- Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters;
- Sendai framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030);
- Enciclica Laudato Sì.

Si appoggia al contesto normativo di protezione civile vigente in Italia e basa le sue azioni avendo come punto di riferimento lo scenario territoriale e sociale italiano.

Lo scopo finale del Centro Studi è individuabile, nella riduzione della vulnerabilità sociale ed economica, problema e conseguenza dell'impatto di eventi maggiori (calamità e disastri), ovvero nel rafforzamento della capacità resistenti e resilienti di un territorio/comunità.

Art. 4 - Sede

Il Centro Studi ha sede a Spoleto (Pg). Il Consiglio Direttivo può deliberare l'apertura di sedi distaccate, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.



TITOLO II

Ambiti, attività ed azioni

Art.6 – Ambiti

Al fine del raggiungimento delle ~~sue~~ finalità descritte nell'art. 2, sono ambiti preferenziali d'azione del Centro Studi i seguenti settori:

- a) Protezione Civile
- b) Difesa Civile
- c) Ambiente e tutela del territorio
- d) Sicurezza sul lavoro
- e) Cooperazione e Sviluppo
- f) Cooperazione Civile Militare

Art.7 - Attività

Il Centro Studi eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (art. 5, comma 1, D.lgs 117/2017), per il raggiungimento delle finalità descritte nell'art. 2, applicate agli ambiti descritti nell'art. 6:

- A. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- B. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- C. formazione universitaria e post-universitaria;
- D. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- E. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- F. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- G. protezione civile ai sensi del d.lgs 2 gennaio 2018, nr.1 e successive modificazioni;
- H. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il Centro Studi quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere le seguenti attività, per lo sviluppo della resilienza delle comunità:

- Sviluppo e diffusione della conoscenza e cultura di Protezione Civile, attraverso corsi tematici di educazione, formazione, informazione destinati alla popolazione;
- Sviluppo, programmazione e realizzazione di percorsi educativi-didattici rivolti ad alunni e giovani;
- Corsi di formazione tematici destinati a professionisti di settore, al personale tecnico e volontario;
- Attività formative ed addestrative per il personale di Enti e Corpi di Soccorso;
- Attività di informazione-formazione per amministratori pubblici e privati;
- Sviluppo di metodologie didattiche ed addestrative innovative;



- Realizzazione di materiale didattico-divulgativo negli ambiti d'interesse del Centro Studi;
- Sviluppo e realizzazione di testi, manuali, riviste di settore, anche con l'ausilio e l'utilizzo di reti di comunicazione telematica;
- Realizzazione di seminari, convegni e tavole rotonde;
- Supporto alla realizzazione di fiere, convegni, seminari di settore;
- Sviluppo delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e mitigazione;
- Sviluppo delle metodologie di pianificazione (Disaster Management);
- Supporto alle attività di enti pubblici, privati, aziende, enti scolastici ed universitari;
- Realizzazione di legami di scambio e partenariato con enti di ricerca e studio a carattere nazionale, europeo ed internazionale;
- Sviluppo di tecnologia e servizi per la Protezione Civile;
- Progettazioni di settore;
- Pianificazioni territoriali;
- Pianificazioni d'emergenza (emergency-crisys management);
- Sviluppo attività operativa e di ricerca nel campo del Disaster Mitigation e Disaster Preparedness;
- Sviluppo di ogni azione di ricerca, formativa, operativa volta al rafforzamento della Resilienza di Comunità e lo sviluppo di Strategie per la riduzione dei disastri (DRR).

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 8 – Azioni

Avendo come riferimento il modello del Ciclo del Disastro (Alexander, 2002) ed in un'ottica di sviluppo della Resilienza di Comunità e Mitigazione dei Rischi, il Centro Studi promuove e sviluppa attività nei settori della previsione, prevenzione, soccorso, recupero e ripristino.

Il Centro Studi adotta, in ogni sua attività, la formula concettuale:

$$\text{Indice Impatto Reale} = \frac{\text{Indice Criticità Territoriale (ICT)}}{\text{Indice Capacità Adattiva (ICA)}}$$

Tenendo conto degli ambiti descritti all'art. 6, il Centro Studi sviluppa azioni volte a:

- mitigare la Criticità territoriale attraverso azioni di:
 - riduzione dei valori di Pericolosità (P);
 - riduzione dei valori di Vulnerabilità (V);
 - riduzione dei valori di Esposizione (E);
- sviluppare la Capacità Adattiva attraverso:
 - l'incremento dei valori di Resistenza (R1);
 - l'incremento dei valori di Resilienza (R2);



TITOLO III

Struttura – Organi – Assemblea

Art. 9 – *Struttura Associazione*

Il Centro Studi è costituito da una struttura di vertice ed una di base.

Il Consiglio Direttivo ed il Comitato tecnico rappresentano le strutture di vertice.

L'assemblea dei soci rappresenta la struttura di base.

Art. 10 - *Organi del Centro Studi*

Sono organi del Centro Studi:

- a) Il Presidente del Centro Studi;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Tesoriere;
- d) L'eventuale organo di controllo
- e) L'eventuale organo di revisione
- f) L'Assemblea dei soci;
- g) Il Comitato tecnico

Tutti gli Organi sociali elettivi hanno durata di cinque anni.

In caso di necessità per decesso, dimissione o decadenza, si procede alla reintegrazione degli organi collegiali a norma del presente Statuto. I nuovi componenti così nominati durano in carica per la restante parte del periodo di durata del relativo organo.

Le cariche per la partecipazione degli organi previsti dal presente articolo sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in funzione della carica.

Articolo 11 - *Il Presidente*

Il Presidente del Centro Studi è il legale rappresentante dell'Associazione.

Ad egli spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi.

Il Presidente è eletto dai soci riuniti in assemblea ordinaria.

La carica di Presidente, come di qualsiasi altro consigliere, ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile.

Il Presidente, come anche tutti i consiglieri, per essere eletto deve essere socio del Centro Studi.

Il Presidente è garante dell'aderenza delle attività svolte alle finalità del Centro Studi. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a) Convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- b) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) Convocare e presiedere il Comitato Tecnico;
- d) Curare l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorvegliare sul buon andamento amministrativo del Centro Studi;
- e) Verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità;



- f) Coordinare ogni attività, in aderenza agli ambiti preferenziali individuati nello Statuto e al perseguimento delle finalità del Centro Studi;
- g) Rappresentare il Centro Studi presso Enti, Organizzazioni ed Associazioni;
- h) Individuare nuovi ambiti operativi, azioni ed attività.

Inoltre, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari, o postali, intestati all'Associazione, ed operare sugli stessi.

Articolo 12 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente, o altro consigliere, espressamente delegato, sostituisce il Presidente anche nelle sue funzioni di rappresentanza in ogni caso di suo impedimento o assenza.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Centro Studi è amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di due consiglieri e fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un Vice Presidente. Fino ad un massimo di tre rappresentanti dei Soci Ordinari, di cui uno appartenente al Comitato Tecnico e fino ad un massimo di due soci sostenitori o onorari.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Il Consiglio nomina, al proprio interno nella prima seduta un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Inoltre, il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Qualora il Consiglio risulti composto di due consiglieri, i compiti di segretario e tesoriere verranno svolti dal Vice-presidente

Art.14 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi del Centro Studi e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, che può delegare anche a membri specifici del Consiglio, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni quadrimestre o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:



- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo è convocato mediante lettera o email contenente luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, inviati 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in termini di elezione al ruolo di consigliere.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. In particolare il Consiglio:

- a) nomina al suo interno il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere;
- b) su mandato assembleare, decide sulle attività e sulle iniziative del Centro Studi;
- c) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- d) decide sugli investimenti patrimoniali;
- e) delibera circa l'ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- f) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;
- h) propone all'assemblea l'importo delle quote annue di associazione;
- i) predispose le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 33, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- j) Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- k) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- l) conferisce e revoca procure;
- m) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.



Articolo 15 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario, membro del Consiglio Direttivo, provvede, su mandato del Presidente, alla effettiva convocazione sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea degli associati.

Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione delle cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili - anche con l'ausilio di consulenti - effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

La figura di tesoriere può essere cumulata con le altre cariche.

Articolo 17 - Il Direttore

Il Direttore è un incarico di nomina diretta del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente. La durata della carica è fissata in anni tre.

Il Direttore ha il compito di curare e seguire ogni azione tecnico-operativa-logistica espressa dal Consiglio Direttivo. È responsabile dell'attività di segreteria del Centro Studi e di ogni aspetto organizzativo (interno ed esterno) del Centro Studi.

Il Direttore opera in stretto contatto con il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

Il Direttore è membro del Comitato Tecnico.

Art. 18 – Comitato tecnico

Il Comitato Tecnico è un organo tecnico-scientifico di cui si avvale il Centro Studi, ovvero il Consiglio Direttivo ed il Direttore, per lo sviluppo delle finalità dell'Associazione.

Sono membri del Comitato Tecnico, quei professionisti appartenenti al mondo tecnico-scientifico che, condividendo le finalità del Centro Studi, fanno domanda al Consiglio Direttivo o vengono da questi invitati a far parte dell'Associazione.

I membri del Comitato Tecnico assumono il ruolo di soci ordinari o sostenitori.

Ad esclusione del Direttore che dura in carica 3 anni, il mandato di membri del Comitato tecnico ha una durata di 5 anni, sono rieleggibili.

Art. 19 – Assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria e straordinaria è l'organo sovrano del Centro Studi.

All'assemblea possono partecipare con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.



L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea ordinaria, salvo ove diversamente previsto, è costituita in prima convocazione se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, nella stessa giornata, a non meno di due ore di distanza dalla prima convocazione, quale che sia il numero dei soci presenti.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo, del bilancio sociale ed eventuali variazioni di bilancio;
- d) l'approvazione del piano di sviluppo, delle attività ed azioni proposte o programmate dal Consiglio;
- e) l'approvazione ovvero la promozione dello sviluppo del Centro Studi tramite la realizzazione di reti di partenariato;
- f) l'approvazione del regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività del Centro Studi ed il regolamento dei lavori assembleari;
- g) la delibera sulle quote di ammissione e sulle quote annue di partecipazione;
- h) la delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- j) deliberare su ogni altra materia attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e non rientrante nelle competenze di altri organi.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento in cui è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria dei Soci:

- a) le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto;
- b) la delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Centro Studi;
- c) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente e salvo diverse indicazioni, presso la sede sociale almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale. È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

L'assemblea può essere anche convocata su richiesta motivata di $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei soci in regola con le quote di partecipazione o da $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente del Consiglio



Direttivo, o dal Vice Presidente, mediante avviso con lettera raccomandata, mezzo fax, posta elettronica o a mano, spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la convocazione.

Nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

L'Assemblea ordinaria annuale è convocata entro il trenta giugno di ciascun anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Centro Studi e, in mancanza, dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Ogni associato ha diritto di voto e si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le candidature a copertura delle cariche descritte nel presente Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o dai singoli soci.

L'elezione degli organi dell'Associazione avviene a scrutinio segreto. Ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere.

Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad una votazione di ballottaggio.

Le delibere dell'Assemblea ed il rendiconto economico-finanziario saranno portati a conoscenza dei soci con le modalità di convocazione dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza o videoconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di: accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21– Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di



controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 22– Organo di revisione

L'Organo di revisione può essere monocratico oppure costituito da tre componenti che non ricoprano altre cariche all'interno dell'Associazione. Tale organo è facoltativo.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I membri del collegio sono scelti, anche tra i non associati, tra persone che abbiano adeguata professionalità in materia di contabilità.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Al Collegio dei Revisori Conti od Organo monocratico è demandato il compito di controllare periodicamente la corretta tenuta dei libri contabili e di presentare un'apposita relazione sulla corretta formulazione del rendiconto economico e finanziario all'Assemblea degli associati.



TITOLO IV

Soci - Iscrizione - Diritti – Doveri

Art. 23 - Associati

Il Centro Studi prevede le seguenti categorie di associati:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari.

L' esercizio dei diritti sociali è subordinato al corretto pagamento delle quote associative.

Tutte le attività sono svolte dal Centro Studi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il Centro Studi può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e di perseguimento delle proprie finalità.

Il Centro Studi, per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle proprie azioni e progetti, può agire con il supporto di altre Organizzazioni pubbliche e private, tramite convenzioni ed accordi con Organizzazioni affini per attività, tematiche ed obiettivi.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 24 - Soci Fondatori

Sono definiti soci fondatori le persone fisiche e/o le imprese organizzate in forma individuale o societaria, che, condividendo le finalità perseguite dal Centro Studi, hanno partecipato allo sviluppo iniziale del progetto associativo, versando la quota associativa di ammissione e sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I soci fondatori hanno assunto, sia l'impegno di sviluppare e realizzare attivamente le azioni ed attività descritte nel Titolo III del presente statuto, sia di corrispondere la quota associativa annua di partecipazione.

Art. 25 - Soci ordinari

Sono definiti soci ordinari le persone fisiche e/o le imprese organizzate in forma individuale o societaria che, condividendo le finalità perseguite dal Centro Studi, abbiano fatto richiesta di adesione all'Associazione, e ne siano state ammesse, in un momento successivo alla sua costituzione. I soci ordinari, avendo versato la quota associativa di ammissione, assumono sia l'impegno a sviluppare e realizzare attivamente le azioni ed attività descritte nel Titolo III del presente Statuto, sia l'impegno di corrispondere la quota associativa annua.



Art.26 - Soci Sostenitori

Sono definiti soci sostenitori, le persone fisiche, le imprese organizzate in forma individuale o societaria, gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni che, condividendo le finalità del Centro Studi, desumibili chiaramente dal presente Statuto, siano ammesse, tramite stipula di accordo di collaborazione scritta o partecipazione ad evento informativo/formativo caratterizzato dal pagamento di una quota d'iscrizione all'evento.

Per gli Enti pubblici o privati, i consorzi e le associazioni che abbiano stipulato un Accordo di collaborazione, lo status di socio sostenitore e, il relativo accordo, si intende tacitamente rinnovato ogni anno al pagamento della quota di rinnovo, salve diverse indicazioni contenute nell'Accordo di collaborazione (protocollo, stipula o altro documento)

Per le persone singole, lo status di socio sostenitore decade con l'anno solare e può essere rinnovato con la partecipazione ad un nuovo evento formativo, ovvero facendo richiesta di divenire socio ordinario.

I soci sostenitori, si impegnano a sostenere, nelle forme più adatte ed efficaci, le azioni ed attività descritte nel Titolo III del presente Statuto.

I soci sostenitori hanno diritto di partecipazione alle attività sociali, in particolare alle assemblee ordinarie, con diritto di parola.

Il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo è riservato ai soci fondatori ed ordinari.

Art.27 - Soci Onorari

Sono definiti soci onorari, gli uomini e le donne che, per importanti cariche pubbliche e private ricoperte, per titoli posseduti, per la loro comprovata professionalità, ovvero per importanti attività condotte in settori affini o complementari alle finalità del Centro Studi, possano dare lustro ed essere fonte di sapere, arricchimento ed impulso alle attività del Centro Studi.

Articolo 28 - Iscrizione

Sono associati tutti coloro i quali, persone fisiche, le società, associazioni ed enti (per mezzo dei rappresentanti legali) che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo e:

- condividono gli scopi e le finalità del Centro Studi;
- accettano lo statuto associativo, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi dell'associazione;
- versano ogni anno la quota associativa, entro i termini previsti.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.



L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e ai versamenti delle quote annue di iscrizione. È comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto ai precedenti.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, in base alla modulistica predisposta dal Centro Studi nella quale verranno richiesti:

- nome e cognome, o denominazione in caso diverso dalle persone fisiche, luogo e data di nascita, residenza e quant'altro eventualmente necessario in base a disposizioni normative specifiche;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto ed impegno ad attenersi alle clausole ivi contenute nonché alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio non è trasferibile a terzi. Si perde per decesso, recesso volontario o decadenza.

Articolo 29 – Diritti e doveri dei soci

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e le circostanze di cui al successivo articolo 30.

Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota di iscrizione annuale e le eventuali quote suppletive nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- osservare lo Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall'Associazione negli orari stabiliti, di partecipare alle attività e manifestazioni promosse dall'Associazione. Hanno inoltre il diritto di proporre nuovi soci.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede associativa entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità:

- in presenza, presso la sede associativa, previa comunicazione in segreteria della richiesta di accesso ai locali;
- in via telematica, attraverso l'invio dei documenti richiesti.



Articolo 30 - Perdita della qualità di socio

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o di ingresso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo e iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

In caso di recesso, le dimissioni vanno comunicate all'Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.

I soci hanno facoltà di recedere, dandone comunicazione scritta al Centro Studi, tramite raccomandata A/R o mail PEC. Il recesso diviene esecutivo con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo alla data di richiesta di recessione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.



TITOLO V

Patrimonio – Esercizio Finanziario – Quote Associative

Art. 31 – Proventi e raccolta fondi.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Il Centro Studi può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 32 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale, costituente il fondo comune del Centro Studi è formato:

- dai beni mobili ed immobili e dai valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso del Centro Studi;
- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo o scopo, fino a che non siano erogate.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria e lo sviluppo del Centro Studi ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 33 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. I bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi fanno riferimento al predetto periodo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione che avviene con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.



L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Art. 34 – Quote associative

La quota associativa di ammissione e la quota associativa annua di partecipazione sono stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa di ammissione deve essere versata in un'unica soluzione nelle casse del Centro Studi entro 30 giorni dal parere favorevole di ammissione al Centro studi, pena la non iscrizione.

La quota associativa annuale di partecipazione deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative non hanno diritto all'esercizio dei poteri sociali. Il mancato versamento della quota associativa, previa diffida del Presidente, comporta l'esclusione dal Centro Studi.

TITOLO VI

Modifiche Statutarie – Scioglimento Associazione

Art. 35 – Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento del Centro Studi occorrerà il parere favorevole della maggioranza dei presenti riuniti in assemblea straordinaria secondo le regole espresse all'art. 20.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento del Centro Studi, l'assemblea straordinaria, su proposta del Presidente, delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio dell'organizzazione sarà devoluto ad altre Associazioni aventi finalità di utilità sociale o ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 36 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

